

Soggetti del mercato agroalimentare

Per comprendere le dinamiche che sono presenti nel mercato agroalimentare, occorre innanzi tutto comprendere quali sono i soggetti che vi operano, che sono riconducibili a quattro categorie

- **Agricoltori**  vendita diretta al consumatore (disciplinata [art. 4 d.lgs 228/2001](#))
 - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228>
 - Organizzazioni che commercializzano il prodotto ([Reg. UE 1308/2013](#))
 - Cessione della produzione a soggetti intermedi della filiera agroalimentare ([art. 62 d.l. 1/2012](#)  [d. lgs. 198/2021](#))
- **Trasformatori**  regole su contrattazione di filiera e contratti agro-industriali ([d. lgs. 102/2005](#)) e su cessione prodotti ([art. 62 d.l. 1/2012](#)  [d. lgs. 198/2021](#))
- **Distributori**  regole su contrattazione di filiera ([d. lgs. 102/2005](#)) e su cessione prodotti ([art. 62 d.l. 1/2012](#)  [d. lgs. 198/2021](#))
- **Consumatori**  tutela composita, fra **codice del consumo** e **normative specifiche**

Tutti i soggetti sono interessati dalle disposizioni che mirano al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese agroalimentari o tra imprese e consumatori

Filiera agroalimentare

Filiera agroalimentare: espressione che indica i rapporti (sia in senso orizzontale che verticale) che legano i produttori agricoli alle varie figure intermedie (trasformatori, commercializzatori, distributori) per l'immissione del prodotto sul mercato.

- Strutture integrative di tipo ORIZZONTALE
(consorzi, società, cooperative)
- Strutture integrative di tipo VERTICALE
(accordi agro-industriali) per costituire forte
struttura di filiera - connotazione
anticoncorrenziale

Art. 101 TFUE

1. Sono incompatibili con il mercato interno ... tutte le pratiche concordate che ... abbiano per oggetto o per effetto di **impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza** all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i **prezzi** d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la **produzione**, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- (...)

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono **nulli di pieno diritto**.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 **possono essere dichiarate inapplicabili**:

a qualsiasi accordo (...),

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti (...)

(SEGUE)

Art. 38 TFUE

- L'Unione definisce e attua una **politica comune** dell'agricoltura e della pesca. (...)
- I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce **l'allegato I**. [Allegato art. 38 TFUE.pdf](#)

Art. 39 TFUE

- **Le finalità della politica agricola comune**
 - **incrementare la produttività** dell'agricoltura
 - assicurare un **tenore di vita equo** alla popolazione agricola
 - **stabilizzare i mercati**
 - garantire la **sicurezza degli approvvigionamenti**
 - assicurare **prezzi ragionevoli** ai consumatori (....)

Art. 40 TFUE

- Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata **un'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI** (....)

Art. 42 TFUE

- Le **regole di concorrenza** sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli **soltanto** nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, **avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39**.
- Il Consiglio, su proposta della Commissione, può **autorizzare la concessione di aiuti** (....)

Articolo 209 Reg. 1308

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE **non si applica** agli accordi (...) che sono necessari per il **conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE**.

(...)

Il presente paragrafo **non si applica** agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare **prezzi identici** o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo **non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso**.

Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

(...)

(SEGUE)

Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

- 1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che sono necessari al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, o, per quanto riguarda i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, gli obiettivi di cui all'articolo 162 del presente regolamento, e che non sono incompatibili con le norme di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
- Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo

Articolo 210 bis (inserito con PAC 2023-2027)

Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità

- 1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE **non si applica** agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che **mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie** ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma. (...)

(segue)

Diritto UE ha sempre riconosciuto grande importanza a OPA (organizzazioni di produttori agricoli)  maggiore forza nella contrattazione con imprese di trasformazione

Fattori delle problematiche del mercato:

- Basso potere negoziale della componente agricola
- Volatilità dei prezzi

Risposte della «vecchia» PAC:

Interventi che si sono rivelati inefficaci

Esempio emblematico delle quote



prezzo garantito
intervento pubblico
quote
ammassi

Nuovi strumenti



contratti eterodeterminati
Organizzazioni di produttori e interprofessionali
estensione di regole erga omnes (164 – 165 Reg. 1308)
possibilità di ripartizione del valore (172 bis Reg. 1308)

Reg. 1308 - Profilo ORGANIZZAZIONI

- Art. 152 – Organizzazioni di produttori e finalità (OP)
- Art. 156 – Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP)
 - ☐ FUNZIONI OPERATIVE → offerta di prodotti, programmazione produzione
 - ☐ FUNZIONI NORMATIVE → ORIZZONTALI (tra associati)
VERTICALI (contratti agro – industriali)
- Art. 157 – Organizzazioni interprofessionali (OI)
(hanno all'interno produttori agricoli, industriali, trasformatori e commercianti
collaborazione non esterna – come per filiera – ma INTERNA :
forte connotazione anticoncorrenziale)



Possibile ex art 210 , con controllo della Commissione

(segue)

Reg. 1308

- **Estensione «erga omnes» (artt. 164 – 165 Reg. 1308)**

Art. 164 – Se OP, AOP, OI sono considerate rappresentative, lo Stato – su richiesta – può stabilire che decisioni, accordi o intese da loro raggiunti siano applicate anche a soggetti non aderenti (con eventuale versamento di contributi finanziari da parte dei soggetti non aderenti ma beneficiari– art. 165)

- **Ripartizione di valore lungo la filiera (art. 172 bis)**

Possibilità (anche a OI) di condividere il valore lungo la filiera, tramite la creazione di regole che consentano **la redistribuzione di utili o di perdite che derivano dalle condizioni di mercato per specifici prodotti.**

- Concordata fra agricoltori e primo acquirente (art. 172 bis)
- Concordata da OI, mediante predisposizione di **clausole standard** (art. 157, par. 1 lett. c, xv)

REGOLE INTERNE – LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA (D.LGS 102/2005)

- L'integrazione verticale (produttori – industria) è connotata da **asimmetria di potere contrattuale**  tentativo di correzione con **D. lgs. 102/2005 – Regolazione dei mercati agroalimentari**

N.B.: parleremo in questi casi di «**CONTRATTI DELLA FILIERA**» per distinguerli dai «**CONTRATTI DI FILIERA**» ove c'è un intervento economico pubblico (**art. 66 L. 289/2002**)

(segue) **LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA** (D.LGS 102/2005 – «contratti della filiera»)

- **INTESA DI FILIERA (art. 9)**

- ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti
- è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- può essere stipulata da **Organizzazioni interprofessionali riconosciute** (previsione introdotta nel 2015)
- comunicazione al MIPAAF (oggi MASAF) che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale e approva con decreto
- Mancano indicazioni sulla natura cogente delle intese

(segue) LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA (D.LGS 102/2005 – «contratti della filiera»)

- **CONTRATTI QUADRO (artt. 10, 11 e 13)**

- conclusi da OP e loro Associazioni

- «cornice» per contratti individuali

- modalità di stipula definite con DM in mancanza di intesa di filiera

- Sono volti a regolamentare mercato e migliorare qualità

- Non riguardano i rapporti fra soci, cooperative e consorzi (è integrazione verticale)

- Devono contenere

- Indicazione del prodotto, dell'attività e dell'area geografica di applicazione
- Obbligo degli acquirenti di rispettare le previsioni con sanzioni e indennizzi in caso di inadempimento (previsto collegio arbitrale)
- Criteri per diversificare prezzi in base a processo produttivo e caratteristiche qualitative dei prodotti

(segue) **LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA** (D.LGS 102/2005 – «contratti della filiera»)

Art. 13

- Le **parti acquirenti** aderenti sono obbligate anche nei confronti di imprenditori agricoli non aderenti
- Gli **imprenditori agricoli non aderenti** possono pretendere l'applicazione in loro favore (+ obbligo di contributi)
- La violazione di tali obblighi è **grave inadempienza** (artt. 1453 e 1455 c.c.) con diritto dei firmatari del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il **risarcimento degli eventuali danni**.

(segue) **LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA** (D.LGS 102/2005 – «contratti della filiera»)

- Vengono stabiliti i **«CONTRATTI TIPO»** che dovranno essere adottati nelle contrattazioni individuali
- **contratti quadro contratto-tipo** depositati presso
MIPAAF (oggi MASAF)



30 gg per osservazioni su rappresentatività parti contraenti e conformità a normativa UE e nazionale.

Decorso il termine senza osservazioni, contratti quadro e contratto-tipo si intendono efficaci - pubblicazione siti Ministero e regioni interessate.

- **CONTRATTI DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO E FORNITURA (artt. 12 e 14)**
 - contratti individuali che si conformano alle previsioni dei contratti quadro
 - recesso possibile con preavviso di un anno
 - In caso di cessione d'azienda bisogna farne menzione ed il cessionario deve impegnarsi al suo rispetto
 - La loro stipula favorisce e costituisce titolo di preferenza per l'erogazione di contributi ed incentivi

(segue) **LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA** (D.LGS 102/2005 – «contratti della filiera»)

- **ALTRI ACCORDI (art. 15)**

- Previsti per prodotti DOP, IGP o Biologici e approvati dal MIPAAF
- Simili a intese di filiera perché prevedono produzione programmata, limitazione del volume di offerta per migliorare la qualità, concentrazione dell'offerta e dell'immissione sul mercato della produzione degli aderenti
- Non possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato, né prevedere restrizioni sproporzionate rispetto allo scopo (migliorare qualità)
 - ➔ Dubbi per limitazioni generalizzate del volume di offerta...

REGOLE INTERNE – I «CONTRATTI DI FILIERA» (ART. 66 L. 289/2002)

«CONTRATTI DELLA FILIERA»  accordi fra soggetti privati, con controllo MIPAAF (oggi MASAF)

«CONTRATTI DI FILIERA»  attuazione del principio di collaborazione fra pubblico e privato



- Istituiti da art. 66 L. 289/2002 (e poi richiamati in successive normative)
- Per favorire integrazione, si promuovono contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, coerentemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

REGOLE INTERNE – I «CONTRATTI DI FILIERA» (ART. 66 L. 289/2002)

- **Strumento con caratteristiche specifiche**

- Dal punto di vista **funzionale**, realizza un programma di investimenti (sono concedibili contributi e finanziamenti)

- Dal punto di vista **soggettivo e strutturale**, gli interlocutori sono:

- Ministero
- soggetti proponenti (soggetti collettivi operanti nel settore agroalimentare, con requisiti di rappresentatività e specifico oggetto sociale)
- soggetti beneficiari (imprese che operano nel settore agricolo, OP e AOP, compagini societarie in cui il 51% sia posseduto da imprenditori agricoli, OP, cooperative, consorzi) (cfr. art. 5 comma 3 D.M. prot. N. 673777 del 22.12.2021, relativo al V bando)

[MIPAAF 2022 0102998 Allegato MIPAAF 2021 0673777 Allegato VBandoContrattidiFiliera signed.pdf](#)

- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/387>

(segue) I «CONTRATTI DI FILIERA» (ART. 66 L. 289/2002)

- Definizioni contenute nel DM 1192 del 2016 (interventi approvati dalla Commissione europea) e nel **D.M. prot. N. 673777 del 22.12.2021**, relativo al V bando
 - **«Filiera agroalimentare»:** l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari
 - **«Contratto di filiera»:** contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera
 - **«Accordo di filiera»:** accordo che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari
 - **«Soggetti della filiera»:** le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione

REGOLE INTERNE – PRATICHE SLEALI E CONTRATTI DI CESSIONE

- **Dir. UE 2019/633** in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e agroalimentare
- Recepimento con D. Lgs **198/2021** in materia di pratiche sleali e di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari
 - Abrogazione della normativa previgente (in particolare **l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - riguardava i contratti di cessione** – e il **decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 - regolamentava le cessioni ex art. 62)**
 - Non viene abrogato **il comma 2 dell'art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.**
 - **2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie ...**

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Prodotti agricoli e alimentari (risolto vecchio contrasto) (art. 1, c.1 e art. 2, c.1, lett. l – rif. a «allegato TFUE»)
- Cessioni da fornitori stabiliti nel territorio nazionale indipendentemente dal fatturato (scelta interna)(art. 1, c.2)
- No per contratti conclusi fra fornitori e consumatori (art. 1, c.3)
- No per cessioni con contestuale consegna e pagamento prezzo (art. 2, c.1, lett.e)
- No per «conferimenti» di prodotti a cooperative o OP (rif. espresso a D.lgs- 102/2015) (art. 2, c.1, lett.e)

(segue)

PRINCIPI (art. 3)

- Correttezza, trasparenza, **proporzionalità e reciproca corrispettività**
(vedere questione prezzo-art. 5)
- Forma scritta o equipollenti (nullità parziale ex art. 1 c. 4 e sanzioni ex art 10 c.1 in caso di violazioni)
- Durata 12 mesi – deroghe (anche per stagionalità) concordate «O»
risultanti da accordi stipulati con assistenza delle organizzazioni professionali (modifica intervenuta per osservazioni) – no per attività somministrazione alimenti e bevande
- Prezzo: si alle condizioni contrattuali definite in accordi quadro stipulati da OP – salve le funzioni dell'AGCM e il disposto degli artt. 4 e 5

(segue)

PROFILI PRINCIPALI

- **Lotta ai ritardi di pagamento** con forti interessi di mora (art. 4 – relativo alle pratiche vietate «lista nera» - comma 2)
- **No prezzi sottocosto** (art. 5 – relativo alle altre pratiche sleali- comma 1, lett. b) **salvo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 7** (relativo appunto alla disciplina delle vendite sottocosto; **il prezzo viene sostituito di diritto** ex art. 1339 c.c. dal prezzo risultante dalle fatture di acquisto, oppure calcolato sulla base dei costi medi rilevati dall'ISMEA, o ancora sulla base del prezzo medio calcolato per prodotti simili (art. 7 comma 3)
- Previste anche **imposizioni all'acquirente vietate** (art. 5 lett. m-p), quali l'imposizione di: prodotti con scadenza breve, prodotti nuovi, un necessario assortimento, una certa collocazione sugli scaffali (*non previsto da direttiva – scelta interna*)
- **Nullità** delle clausole contrarie a artt. 3, 4, 5 e 7 (art. 1, comma 4)

(segue)

Buone pratiche – art. 6

- Promozione contrattazione di filiera
- Spinta ad integrazione verticale
- Pubblicità per prodotto conforme

Autorità di contrasto – art. 8 e denunce – art. 9

➤ ICQRF

- Salve le attribuzioni AGCM (art 8, comma 5)
- Ipotesi di sovrapposizioni?

Sanzioni – art. 10

- C'è limite minimo predeterminato e limite massimo in percentuale del fatturato
- previsione relativa alla necessità di riferirsi al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno cagionato all'altro contraente